



Rispondere solo alle domande di interesse.

Istruzioni per la compilazione: Il modello potrà contenere fino ad un massimo di 5.000 battute, spazi compresi, per domanda.

È possibile salvare una versione provvisoria del questionario e completarlo in un momento successivo.

Terminata la compilazione del modello premere il tasto 'Submit/Invia'.

Una volta inviato il questionario non potrà più essere modificato.

Sezione A: DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE

A1. Nome

Nome Presidente

A2. Cognome

Cognome Presidente

A3. Indirizzo email

Indirizzo mail Ordine



A4. Tipologia di utente

- Stazione appaltante
- Centrale di committenza
- Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti
- Operatore economico / libero professionista
- Associazione di categoria operatori economici
- Istituto di ricerca o simili
- Dipendente pubblico (se risponde a titolo personale)
- Dipendente operatore economico (se risponde a titolo personale)
- Altro

Altro

A5. Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI

A6. Ruolo / funzione del soggetto

PRESIDENTE

A7. Le osservazioni inviate sono da intendersi

In nome e per conto dell'ente di appartenenza

A titolo personale



A8. Si autorizza la pubblicazione del nominativo dell'Ente (in caso si risponda in nome e per conto dello stesso) o del nominativo del partecipante (in caso di risposta a titolo personale)

Si

No

Sezione B: OSSERVAZIONI GENERALI SULLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA BANDO TIPO N. 2/2023

B1. Si chiede agli Stakeholder di esprimere osservazioni in generale sullo Schema di disciplinare di gara Bando tipo n. 2/2023.

Il Bando tipo evidenzia 3 possibilità di determinazione del corrispettivo: Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso; Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali; Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Si deve esprimere una valutazione fortemente contraria all'opzione 3 ed una oggettiva preferenza, per le ragioni più oltre indicate, per l'opzione 1. Il riconoscimento del valore delle prestazioni professionali sarebbe dunque nuovamente messo in discussione, dando luogo ad una corsa al ribasso che in questi anni ha spesso raggiunto limiti indecorosi, spesso facendo leva sulle difficoltà della categoria. Tale interpretazione di fatto renderebbe vana l'applicazione della legge sull'equo compenso (L. 46/23). In buona sostanza si vuole annacquare i contenuti di una legge dello Stato mediante atti che non sono frutto di iniziativa parlamentare, ma meri documenti amministrativi e burocratici, che vogliono stravolgere l'interpretazione di una norma che invece appare chiara, semplice e ben argomentata.

Sezione C: PREMESSE E PIATTAFORMA TELEMATICA (articolo 1)

C1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

C2. Nel documento di consultazione, è ipotizzato che le attività di direzione dei lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possano essere affidate all'aggiudicatario della progettazione ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del codice oppure ex articolo 76, comma 6, del codice.

Si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni in ordine alle indicazioni riportate nel box, indicando eventuali indicazioni aggiuntive e/o ulteriori specificazioni che ritengono utile inserire nella relazione illustrativa.



Sezione D: DOCUMENTAZIONE DI GARA (art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (art. 3)

D1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

D2. L'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.13 prevede che "In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento". In relazione a tale previsione nel testo del Bando tipo in consultazione sono state illustrate le seguenti diverse letture riscontrate:

- 1. Obbligo di applicazione della maggiorazione soltanto per le procedure assoggettate all'obbligo di adozione del BIM**
- 2. Obbligo di applicazione della maggiorazione nei casi in cui sia richiesto all'operatore economico l'utilizzo del BIM come requisito di partecipazione.**
- 3. Facoltà di applicazione della maggiorazione in caso di richiesta facoltativa del BIM.**

Si chiede l'avviso degli Stakeholder sulle opzioni su richiamate. Provvisoriamente, nel documento di consultazione, è stata riportata la soluzione corrispondente all'opzione n. 2.



D3. Nel paragrafo 17 "Offerta economica" del Bando tipo in consultazione, sono riportate diverse opzioni regolatorie collegate alle possibili modalità di applicazione della normativa sull'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui si propenda per la necessità di svolgere gare a prezzo fisso, si pone l'esigenza di evitare che i criteri finora utilizzati per individuare le prestazioni da eseguire (influenzati dalla necessità di operare un ribasso in sede di offerta) conducano, ora, in assenza di ribasso, alla sovrastima del valore delle prestazioni, esponendo le amministrazioni ad una lievitazione ingiustificata dei costi.

Si chiede agli Stakeholder di suggerire istruzioni operative e/o esemplificazioni da utilizzare per agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione delle prestazioni da eseguire.

D4. Come per i costi, la fissazione di una soglia al ribasso massimo, specie se associata ad un punteggio elevato, rischia in sede di gara di far convergere tutti verso quel valore. Si pone anche il problema se un ribasso eccessivo dei tempi di realizzazione possa andare a discapito della qualità.

Si chiede, quindi, agli Stakeholder se oggetto della verifica di congruità debbano essere anche i tempi di realizzazione del progetto.

Il successo di un appalto è legato ad una corretta progettazione, che necessita di tempi di produzione ed altri di determinazione delle scelte, peraltro non effettuate in autonomia dal progettista incaricato, ma frutto di diverse mediazioni. La richiesta di un ribasso sulla componente tempi restringe ulteriormente un lasso temporale che è fondamentale per la corretta definizione delle progettazioni. Poiché tale previsione non può essere eliminata, si suggerirà di inserire, tra le note, con maggior chiarezza rispetto a quanto ora espresso, l'opportunità di porre a base di gara un tempo più congruo qualora si richieda un ribasso sullo stesso



D5. Con riferimento alla revisione dei prezzi, con il parere del MIT n. 1455/2022 è stato chiarito che tale clausola non va inserita nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e va invece prevista nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. La clausola in questione, infatti, è applicabile a tutti i contratti che abbiano termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori. Pertanto, la clausola in questione dovrebbe essere inserita nel bando di gara soltanto nell'ipotesi in cui si preveda l'affidamento anche della direzione dei lavori e/o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante dovrebbe fornire indicazioni per individuare «l'importo complessivo» cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice. In particolare, andrebbe chiarito se la variazione va rapportata alle sole spese generali e tra queste, a quali voci specifiche. Inoltre, la stazione appaltante dovrebbe individuare gli indici sintetici da utilizzare per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi.

Su tali indicazioni da fornire nel bando di gara, si chiede agli Stakeholder di voler fornire suggerimenti ritenuti utili, da riportare nel bando tipo o nella relazione illustrativa.

La revisione prezzi implica un lavoro di grande approfondimento, soprattutto quando i prezzi in revisione non sono estrapolati direttamente da prezziari regionali. In caso di revisione prezzi difatti il tecnico deve intervenire su tutte le voci di elenco prezzi, producendo nuove analisi, promuovendo aggiornate indagini di mercato che consentano di rideterminare il prezzo dei singoli elementi d'analisi. A questo si accompagna un'assunzione di responsabilità, con contestuale compilazione di modelli e dichiarazioni ministeriali qualora l'ente non abbia economie sufficienti e debba attingere al Fondo Statale. Alla revisione prezzi deve dunque conseguire la rideterminazione di tutti i corrispettivi professionali che sono determinati in base al valore delle opere, senza eccezioni

Sezione E: SOGGETTI AMMESSI (art. 4) REQUISITI GENERALI (art. 5) REQUISITI SPECIALI (art. 6)

E1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.



E2. Alla lettera d) del punto “6.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale” del documento in consultazione è prevista la possibilità di valutare il requisito relativo alla predisposizione di progetti vincitori in concorsi di progettazione.

Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto consentire la valutazione anche dei progetti non vincitori e a quali condizioni.

I requisiti di punta sono difficili da soddisfare, soprattutto quando impostati sugli estremi più alti, anche per il fatto che vengono richiesti al singolo operatore pur nelle fattispecie di raggruppamenti professionali. Le evidenze dimostrano che incidono più in termini di riduzione della concorrenza piuttosto che di garanzia di qualità dell'operatore economico, portando all'esclusione di soggetti che hanno notevoli competenze documentate ma incidentalmente non soddisfano tale requisito restrittivo. Si avanza pertanto la richiesta di prevederne l'eliminazione, limitando i requisiti professionali al cumulo decennale dei servizi analoghi, dato che la robustezza dell'operatore economico è già garantita dalle coperture assicurative e dal fatturato minimo richiesto



E3. Con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, l'entrata in vigore del nuovo codice ha determinato un vuoto normativo. Il decreto legislativo 50/2016 demandava l'individuazione di detti requisiti, dapprima a un decreto ministeriale e, successivamente, al Regolamento unico. Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263 era stata effettuata tale individuazione, limitatamente ai requisiti di idoneità professionale. In relazione ai requisiti professionali e tecnici, si era invece prodotto, anche allora, un vuoto normativo, non essendo stata riproposta il disposto dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010. Tale vuoto fu colmato dall'Autorità con l'emanazione delle linee guida n. 1, adottando una disciplina che andasse in continuità con le previsioni previgenti e che introduceva una disciplina speciale per i servizi di ingegneria e architettura, in ragione della loro particolare natura e della relativa assimilabilità ai lavori. Il nuovo codice, all'articolo 66, prevede che i requisiti minimi per la partecipazione degli esecutori di servizi di ingegneria e architettura sono individuati dall'allegato II.12. Detto allegato riprende le previsioni del decreto ministeriale 263/2016, facendo esclusivo riferimento ai requisiti di idoneità professionale, così come avveniva in vigore del decreto legislativo 50/2016. Nulla dice in merito ai requisiti di partecipazione finanziari e tecnici. Quindi viene a determinarsi lo stesso vuoto normativo esistente nel vecchio ordinamento.

Si ritiene che tale situazione possa essere risolta scegliendo tra le seguenti opzioni regolatorie illustrate nel documento in consultazione:

- **Opzione 1: Conferma del regime delineato dalle linee guida n. 1;**
- **Opzione 2: Determinazione dei requisiti rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti;**
- **Opzione n. 3: Applicazione dell'articolo 100, comma 11, del codice.**

Il presente schema di bando tipo, in attesa degli esiti della consultazione pubblica, è stato predisposto aderendo all'opzione n. 1 e quindi riportando le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1.

Gli Stakeholder indichino quale opzione ritengono preferibile, specificando le relative motivazioni giuridiche e di merito.



E4. Si chiede agli Stakeholder se ritengono corretto e opportuno inserire tra i requisiti alternativi al fatturato globale minimo il possesso di una polizza integrativa, diversa da quella relativa ai rischi professionali obbligatoria per legge.

Sezione F: AVVALIMENTO (art.7) SUBAPPALTO (art. 8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/CONDIZIONI DI ESECUZIONE (art.9)

F1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

F2. L'articolo 31, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016 consentiva al progettista la possibilità di affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Tale norma non è riportata nel nuovo codice.

Si chiede agli Stakeholder se ritengono possibile e opportuno recuperare tale previsione.

Si chiede, inoltre, di fornire indicazioni pratiche al fine di perimetrare correttamente l'ambito applicativo delle prestazioni accessorie, secondarie e sussidiarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del codice.



**Sezione G: GARANZIA PROVVISORIA (art. 10) SOPRALLUOGO (art. 11)
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (art. 12)**

G1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

G2. Con riferimento alla possibilità di disporre l'esclusione nel caso di omissione del sopralluogo indicato come obbligatorio nel bando di gara, in vigore del nuovo codice si è rinnovato il contrasto giurisprudenziale già esistente in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, come descritto nel documento in consultazione.

Sul punto, si chiede agli Stakeholder di far pervenire le proprie osservazioni in merito alla possibilità di escludere il concorrente che non abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera a) del codice.

**Sezione H: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI (art.13) SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 14)**

H1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.



**Sezione I: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -DOCUMENTAZIONE AMM.
(art.15) OFFERTA TEC. (art.16) OFFERTA ECON. (art.17)**

I1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

I2. Nell'articolo 17 "Offerta Economica" del documento in consultazione è riportato il recente intervento del legislatore in tema di equo compenso e sono prospettate le possibili soluzioni, tra cui, all'esito della consultazione, sarà scelta l'opzione regolatoria adottata nel bando tipo.

Si chiede agli Stakeholder di indicare quale, tra le seguenti opzioni, ritengono preferibile, specificando le relative motivazioni giuridiche e di merito e rispondendo ai quesiti riportati all'interno delle opzioni descritte nel documento in consultazione:

- Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso;**
- Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali;**
- Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica.**

Si deve esprimere una valutazione fortemente contraria all'opzione 3 ed una oggettiva preferenza, per le ragioni più oltre indicate, per l'opzione 1. Il riconoscimento del valore delle prestazioni professionali sarebbe dunque nuovamente messo in discussione, dando luogo ad una corsa al ribasso che in questi anni ha spesso raggiunto limiti indecorosi, spesso facendo leva sulle difficoltà della categoria. Tale interpretazione di fatto renderebbe vana l'applicazione della legge sull'equo compenso (L. 46/23)

La oggettiva preferenza degli scriventi per l'Opzione 1 deriva dalla sua maggior aderenza alle peculiarità dei professionisti. In subordine si manifesta parere positivo sull'opzione 2. Non appare corretta – invece – l'opzione 3 per le ragioni sopra espresse



**Sezione J: CRITERIO AGG.(art.18) COMM.GIUDICATRICE (art.19)
OPERAZIONI GARA (art.20) VERIFICA DOC. AMM.(art.21)**

J1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

J2. Si chiede agli Stakeholder di esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di ritenere non applicabile agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura la previsione dell'articolo 108, comma 7, del codice in materia di parità di genere, in considerazione della particolare natura degli affidamenti e delle caratteristiche degli operatori economici. In sostanza, si chiede di valutare la possibilità che le considerazioni esposte nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 in ordine alla non applicazione dell'articolo 11 ai contratti di servizi aventi natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera siano estese anche alla previsione in esame. Ciò al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese in relazione ad un requisito che difficilmente si attaglia a prestazioni di natura intellettuale e a operatori che si presentano in gara anche in forma individuale o di piccole società di professionisti.



J3. Si ritiene utile suggerire l'utilizzo della formula quadratica, per scoraggiare la competizione sulle voci assoggettabili a ribasso e le conseguenti distorsioni che possono derivare anche da piccoli aggiustamenti, precisando che le altre formule possono essere utilizzate, sebbene comportino alcuni rischi, già esplicitati nella Relazione illustrativa al bando tipo n. 1.

Si chiede agli Stakeholder di esprimere osservazioni sul punto e di suggerire eventuali altre accortezze da indicare alle stazioni appaltanti.

Sezione K: VALUTAZIONE OFF. TEC.- ECON.(art. 22)VERIFICA ANOMALIA OFF.(art.23) AGGIUDICAZIONE E STIPULA(art.24)

K1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.

Sezione L: TRACCIABILITÀ(art. 25)COD.COMPORT.(art.26)ACCESSO(art.27)CONTROVERSIE(art.28) PRIVACY(art.29)

L1. Si chiedono osservazioni di carattere generale sugli articoli.



Sezione M: CONCLUSIONE

M1. Si chiede se si ritiene che il Bando tipo n. 2/2023 debba comprendere ulteriori argomenti.

La ringraziamo per aver partecipato alla consultazione pubblica.

Il questionario è stato inviato correttamente.

Autorità Nazionale Anticorruzione.